

COMUNE DI CECIMA
Provincia di Pavia

Regolamento
per la gestione/utilizzo
dell'impianto sportivo
di proprieta' comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2007

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI**
- ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ**
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO**
- ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO**
- ART. 5 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE/UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE**
- ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**
- ART. 7 - MODALITA' D' USO**
- ART. 8 - PATRIMONIO AFFIDATO IN GESTIONE/UTILIZZO A TITOLO CONTINUATIVO – MANUTENZIONI**
- ART. 9 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**
- ART. 10 - DURATA DELLA GESTIONE/UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**
- ART. 11 - RINUNCIA**
- ART. 12 - SOSPENSIONE**
- ART. 13 - REVOCA**
- ART. 14 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**
- ART. 15 - AGIBILITA' IMPIANTI**
- ART. 16 - DETERMINAZIONE CANONE/TARIFFE.**
- ART. 17 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**
- ART. 18 - CONTROVERSIE**
- ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto o ne affida la gestione a terzi a mezzo apposita convenzione in caso di uso continuativo o a mezzo di apposita autorizzazione in caso di uso sporadico;
- per concessione o autorizzazione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza saltuariamente l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n° 27/2006;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale;
- per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione, sia a carattere continuativo che sporadico, dell'impianto sportivo di proprietà comunale.
2. L'impianto di cui sopra è destinato ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso dell'impianto sportivo di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO

1. A norma dell'art. 1, comma 2 della l.r. 14 dicembre 2006 n° 27 gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in impianti senza rilevanza economica e impianti a rilevanza economica.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento non sono individuati impianti comunali di rilevanza economica.
3. Sono invece rilevati quali impianti comunali non aventi rilevanza economica i seguenti:
 - Impianto sportivo campo di calcio.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. L'impianto sportivo di proprietà comunale è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali d'interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite d'interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare d'interesse pubblico:
 - L'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - L'attività sportiva per le scuole;
 - L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;

- L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE/UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

1. Gli impianti sportivi di cui all'art. 3 punto 3 del presente Regolamento sono affidati in gestione/utilizzo direttamente ad associazioni, fondazioni, aziende speciali anche consortili e a società a capitale interamente pubblico, prioritariamente con sede sul territorio comunale o in comuni limitrofi a Cecima e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di gare e manifestazioni compatibilmente con le autorizzazioni di cui l'impianto è in possesso, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. L'uso degli impianti di cui al punto 1 trova fondamento in una convenzione o in un provvedimento autorizzativo, qualora l'uso sia di tipo sporadico, che stabilisce le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto nonché dei servizi di custodia, pulizia e mantenimento dello stesso, la durata, la titolarità delle utenze, l'eventuale canone/tariffa, la corresponsione di eventuali contributi da parte del Comune, gli orari di utilizzo.
3. La convenzione/autorizzazione di cui al punto precedente dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella stessa.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Gli interessati che intendono usufruire dell'impianto di proprietà comunale sono tenuti a presentare domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando l'attività sportiva che intendono svolgere, il periodo ed il nominativo del responsabile dell'attività.
2. Ai fini dell'assegnazione dei predetti impianti nel solo caso di coesistenza di domande, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - soggetti con sede a Cecima con il maggior numero di iscritti residenti a Cecima;
 - soggetti con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive, riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - soggetti che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - soggetti che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.
3. Il Responsabile del Servizio, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alla disponibilità dell'impianto, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2, redige un piano di utilizzo dell'impianto, perfezionando le relative convenzioni o autorizzazioni.

ART. 7 - MODALITÀ D'USO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale una volta che ne è stato autorizzato l'uso, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, ai funzionari del Comune, ed al personale tecnico per i controlli che si debbano effettuare.

3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del provvedimento autorizzativo.
4. Il soggetto gestore/utilizzatore risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo o la gestione degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il soggetto gestore/utilizzatore è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
6. A tal fine lo stesso è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di gestione/utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà comunale. Potrà inoltre essere richiesta al gestore/utilizzatore idonea cauzione, a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità.
7. Un responsabile, nominato dal gestore/utilizzatore, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.
8. Ove le prescrizioni in materia di sicurezza e sorveglianza di impianti lo prevedano, il richiedente dovrà dotarsi di idonee professionalità nella misura occorrente, con ogni onere a suo totale carico, dandone adeguata dimostrazione all'atto della richiesta. Gli uffici competenti potranno, secondo le circostanze, impartire puntuali prescrizioni. Dell'accennata osservanza delle prescrizioni l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
9. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
10. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto affidato in gestione/utilizzo è tassativamente vietato:
 - sub-affidare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della convenzione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
 - effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del gestore/utilizzatore, cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto oltre il periodo di durata della convenzione/autorizzazione o farne copie qualora non espressamente autorizzati;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 8 – PATRIMONIO AFFIDATO IN GESTIONE/UTILIZZO A TITOLO CONTINUATIVO – MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale (impianto sportivo di proprietà comunale) che viene affidato in gestione/utilizzo continuativo è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. La convenzione che dovrà regolare i rapporti fra le parti comprenderà tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo.

3. Le opere di manutenzione straordinaria di norma restano a carico dell'Ente proprietario dell'impianto, il quale si riserva di stabilire tempo e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.
4. Con la convenzione di gestione/utilizzo può essere approvato un programma di manutenzioni e migliorie realizzate direttamente dal gestore/utilizzatore con oneri a proprio carico, che contribuisce alla determinazione della durata della convenzione stessa.
5. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al gestore/utilizzatore per l'eventuale interruzione delle attività.
6. Il gestore/utilizzatore, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
7. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore/utilizzatore.
8. Nel corso di validità della convenzione il gestore/utilizzatore può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzione migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dall'Ente proprietario dell'impianto ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia e urbanistica.
9. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, con apposito verbale di cui al punto 1 redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della convenzione.

ART. 9 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione/autorizzazione deve avvenire la riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero impianto sportivo.
2. Qualora si tratti di uso continuativo, l'atto di riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, fatta in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati in uso.
3. Salvo normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il gestore/utilizzatore l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della convenzione/autorizzazione l'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

ART. 10 - DURATA DELLA GESTIONE/UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. La convenzione decorre dalla data di stipula. La durata, è stabilita in relazione al programma che si intende realizzare, agli interventi di manutenzione e alle opere di miglioria e di adeguamento che il gestore/utilizzatore si impegna a realizzare.
2. La gestione/utilizzo degli impianti sportivi comunali è di norma corrispondente all'anno solare, ma può essere autorizzata anche per periodi più brevi o più lunghi, comunque non superiori ai nove anni.
3. L'utilizzo/gestione di cui al punto precedente viene considerato di tipo continuativo e subordinato alla stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 27/2006.
4. L'utilizzo discontinuo, sporadico o saltuario dell'impianto può essere autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio, nei periodi/giorni in cui il gestore non utilizza

l'impianto. Tale provvedimento dovrà indicare le modalità ed i tempi di utilizzo dell'impianto.

5. E' escluso ogni rinnovo tacito dei provvedimenti autorizzatori.
6. Oltre che per lo scadere del termine finale, per il deterioramento del patrimonio affidato e per il venir meno del soggetto gestore/utilizzatore, la convenzione/autorizzazione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 11 - RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati ai soggetti con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, punto 2.

ART. 12 - SOSPENSIONE

1. I provvedimenti autorizzatori possono essere sospesi temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale interessata provvede a dare comunicazione della sospensione ai soggetti gestori/utilizzatori con un congruo preavviso.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori/utilizzatori né dal Comune.

ART. 13 - REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 7, nonché per il mancato pagamento dell'eventuale canone/tariffa, il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di revocare il provvedimento autorizzatorio con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del gestore/utilizzatore al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte il provvedimento autorizzatorio per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore/utilizzatore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14- UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. L'impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, spettacoli di intrattenimento, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata, con i provvedimenti autorizzatori in essere e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale per manifestazioni extrasportive sono stabilite in Euro 150,00 al giorno e sono soggette ad aggiornamento periodico.

3. Il Responsabile del Servizio, qualora lo ritenga opportuno può richiedere per questo tipo di manifestazioni idonea e congrua cauzione.

ART. 15 - AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso dell'impianto di proprietà comunale per manifestazioni sia sportive che extrasportive, è affidato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti organi di Vigilanza.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto il provvedimento autorizzativo dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello risultante dal provvedimento di agibilità.

ART. 16 - DETERMINAZIONE CANONE/TARIFFE.

1. Per la gestione/utilizzo continuativo dell'impianto sportivo di proprietà comunale l'Amministrazione Comunale determina l'eventuale canone/tariffa dovuto dal soggetto utilizzatore, di volta in volta, tenendo conto degli oneri/obblighi posti a carico delle parti.
2. Per l'utilizzo saltuario degli impianti sportivi di proprietà comunale l'Amministrazione determina in Euro 100,00/giornaliere e in € 30,00/ora la tariffa dovuta dall'utilizzatore. Tale importo è soggetto ad aggiornamento periodico da parte della Giunta comunale indicativamente entro il mese di novembre di ogni anno.
3. Il provvedimento autorizzativo stabilisce l'entità e le modalità di pagamento nonché le eventuali garanzie da prestare.
4. Il soggetto gestore/utilizzatore può determinare tariffe o prezzi d'accesso a carico degli utenti, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. In tal caso deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 17 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dato a titolo gratuito alle scuole che ne facciano richiesta e compatibilmente con le convenzioni/autorizzazioni in essere e secondo le modalità di cui all'art. 10 , limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

ART. 18 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, dovranno in via prioritaria essere risolte bonariamente. In caso contrario la competenza esclusiva è demandata al giudice ordinario.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla L. n° 289/2002 nonché alla L.R. n° 27/2006.
2. Si danno per abrogate eventuali disposizioni presenti in atti del Comune in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività del provvedimento di approvazione.